

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019
201/2019/R/GAS

APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1066^a riunione del 28 maggio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i.;

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l'anno successivo; ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 114/2019/R/GAS, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per il primo anno del quinto periodo di regolazione (2020), tale termine è stato fissato al 15 aprile 2019;
- ai sensi del comma 7.3 della RTTG, le imprese di trasporto possono presentare istanza per includere, nei costi operativi effettivi rilevanti ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020, eventuali specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017; ai fini del riconoscimento di tali voci di costo, le imprese sono tenute a dimostrarne i requisiti di ammissibilità ed efficienza di cui all'Articolo 7 della RTTG;
- ai sensi del comma 33.6 della RTTG, entro il 31 maggio 2019 l'Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2020; contestualmente, l'Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM dell'anno 2019 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_t^{CONS} e ΔRM_t^{CONS} che, ai sensi degli articoli 29 e 32 della RTTG, rilevano ai fini della determinazione dei fattori correttivi di competenza del medesimo anno 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le seguenti imprese di trasporto hanno inviato le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2020, nonché i ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, che sono risultate coerenti con i criteri di cui alla RTTG:
 - a) la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9734 del 15 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 9 maggio 2019 (prot. Autorità A/11845 del 9 maggio 2019);
 - b) la società Energie Rete Gas S.p.a., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9867 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 3 maggio 2019 (prot. Autorità A/11211 del 3 maggio 2019);
 - c) la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9850 del 15 aprile 2019);

- d) la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9904 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 maggio 2019 (prot. Autorità A/13068 del 17 maggio 2019);
- e) la società Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9849 del 15 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 3 maggio 2019 (prot. Autorità A/11267 del 6 maggio 2019) e del 21 maggio 2019 (prot. Autorità A/13282 del 21 maggio 2019);
- f) la società Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9866 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 30 aprile 2019 (prot. Autorità A/11188 del 3 maggio 2019);
- g) la società Retragas S.r.l., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9848 del 15 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 7 maggio 2019 (prot. Autorità A/11741 del 8 maggio 2019);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9859 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 aprile 2019 (prot. Autorità A/10451 del 23 aprile 2019), le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e di misura del trasporto relativi all'anno 2020, ivi inclusa una istanza di riconoscimento di voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017 presentata ai sensi del comma 7.3 della RTTG, nonché i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- in data 9 maggio 2019, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alla società SGI S.p.a. una lettera di risultanze istruttorie (prot. Autorità P/11951) evidenziando tra l'altro che, sulla base dei dati e delle informazioni forniti, non risulta possibile concludere le valutazioni in merito all'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento dei costi relativi all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017 entro i termini per l'approvazione delle proposte tariffarie, ritenendo dunque opportuno: (i) richiedere alla Società l'invio di una proposta tariffaria non inclusiva di tale istanza; (ii) avviare ulteriori approfondimenti istruttori ai fini della valutazione dell'istanza, e gestire eventuali scostamenti conseguenti alla determinazione di differente costo operativo riconosciuto mediante uno specifico conguaglio da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali, da effettuarsi contestualmente alla liquidazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi nell'anno 2020;
- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 16 maggio 2019 (prot. Autorità A/13039 del 17 maggio 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 maggio 2019 (prot. Autorità A/13281 del 21 maggio 2019), una nuova proposta tariffaria, che è risultata coerente con i rilievi formulati dagli Uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9867 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 3 maggio 2019 (prot. Autorità A/11211 del 3 maggio 2019), le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e di misura del trasporto relativi all'anno 2020, ivi inclusa una istanza di riconoscimento di voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017 presentata ai sensi del comma 7.3 della RTTG, nonché i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- in data 9 maggio 2019, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.a. una comunicazione di risultanze istruttorie (prot. Autorità P/11947), segnalando in particolare la necessità:
 - a) di considerare ai fini regolatori, in coerenza con il principio contabile internazionale IFRS16 applicato dalla società, i contratti di *leasing* iscrivendo il valore del diritto d'uso del bene sottostante come incremento patrimoniale;
 - b) in coerenza con quanto disposto ai sensi del comma 8.2, lettera c), della RTTG, di determinare i quantitativi di gas naturale riconosciuti a copertura del gas non contabilizzato (GNC) in misura pari alla media dei quantitativi di GNC effettivamente registrati negli ultimi quattro anni disponibili, e non in misura pari al valore registrato nel solo anno 2018 come proposto dalla Società;
 - c) in relazione all'istanza di riconoscimento di voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017, di presentare una proposta tariffaria non inclusiva di tale istanza in quanto quest'ultima sarebbe stata valutata nell'ambito di ulteriori approfondimenti istruttori, prevedendo la gestione di eventuali scostamenti conseguenti alla determinazione di differente costo operativo riconosciuto mediante uno specifico conguaglio da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali, da effettuarsi contestualmente alla liquidazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi nell'anno 2020;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 16 maggio 2019 (prot. Autorità A/13347 del 21 maggio 2019), una nuova proposta tariffaria; e che, nell'ambito di tale proposta, la Società:
 - a) ha considerato il valore del diritto d'uso dei contratti *leasing* come incremento patrimoniale nell'ambito delle Immobilizzazioni immateriali a decorrere dall'anno 2019 e, in coerenza, ha escluso i canoni di *leasing* dall'ambito dei costi operativi effettivi di cui all'articolo 7 della RTTG; la società ha inoltre richiesto il riconoscimento, nella quota di ricavo a copertura dei costi operativi per l'anno 2020 e per gli anni successivi, dei costi dei canoni di *leasing* che verranno sostenuti in tali anni relativi a contratti in essere al 31 dicembre 2018, che altrimenti non troverebbero riconoscimento tariffario per effetto della discontinuità introdotta;
 - b) ha reiterato la richiesta di determinare il quantitativo di GNC riconosciuto pari al valore registrato nel solo anno 2018, presentando comunque anche una

formulazione della proposta tariffaria coerente con la comunicazione di risultanze istruttorie;

- c) ha richiesto l'introduzione di un meccanismo di completo conguaglio delle eventuali differenze rispetto ai valori di GNC che saranno effettivamente consuntivati, a fronte dell'impegno di avviare con urgenza un Piano di riassetto dell'attività di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 33.4 della RTTG, con comunicazione del 24 aprile 2019 (prot. Autorità A/10579 del 24 aprile 2019), la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso all'Autorità un modello tariffario che permette di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione 114/2019/R/GAS, entro il 31 luglio 2019 le imprese regolano con la Cassa, a valere sul "Conto oneri trasporto", i fattori correttivi di competenza dell'anno 2018, al netto dei ricavi di scostamento, e i fattori correttivi residui di competenza degli anni precedenti;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 114/2019/R/GAS, nel periodo transitorio 1 gennaio – 30 settembre 2020, ai conferimenti di capacità di trasporto sui punti di uscita di interconnessione tra rete nazionale di gasdotti e rete regionale di gasdotti e sui punti di riconsegna, si applicano rispettivamente i corrispettivi pro-forma CP_u^N e CP_u^R , di cui all'articolo 23, della RTTG, determinati ai fini della gestione dei meccanismi perequativi tra imprese di trasporto;
- successivamente all'approvazione della deliberazione 114/2019/R/GAS, è stata manifestata da alcuni soggetti l'esigenza di rinominare i corrispettivi unitari variabili CV e CV_{FC} di cui agli articoli 17 e 18 della RTTG al fine di distinguerli da quelli applicati nei precedenti periodi di regolazione fino all'anno 2019, dal momento che differiscono con riferimento sia alle modalità applicative sia alle finalità di copertura dei costi riconosciuti;
- tale esigenza risulta particolarmente condivisibile per il corrispettivo CV , mentre non si ravvisa la necessità di modificare la denominazione del corrispettivo CV_{FC} in quanto tale corrispettivo risulta introdotto a partire dal 5PRT;
- con comunicazioni in data 21 maggio 2019 (prot. Autorità P/13339, P/13342 e P/13343), gli Uffici hanno comunicato alle imprese di trasporto GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Netenergy Service S.r.l. e Snam Rete Gas S.p.a., i valori del $COR_{obiettivo}$ di cui al comma 7.9 della RTTG e del tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività X_{5PRT} di cui al comma 7.8 della RTTG, rideterminati in esito alla rettifica di un errore materiale;
- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella RTTG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2020 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l. e SGI S.p.a., che risultano conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2020 presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. nella formulazione coerente con la regolazione in materia di GNC introdotta con deliberazione 114/2019/R/GAS;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.a., i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2020;
- condurre un approfondimento istruttorio per la valutazione, per le società SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., delle istanze per il riconoscimento di specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017;
- ricondurre all'approfondimento istruttorio di cui al precedente punto eventuali ulteriori valutazioni in merito al trattamento regolatorio dei contratti di *leasing*;
- dare mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in collaborazione con la direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di approfondire la posizione formulata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. in relazione al riassetto dell'attività di misura a livello della rete di trasporto e all'ammodernamento dei relativi sistemi di misura, valutando contestualmente l'istanza formulata in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi del GNC;
- determinare i corrispettivi da applicare transitoriamente nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 alle capacità di trasporto conferite sui punti di uscita di interconnessione tra rete nazionale di gasdotti e rete regionale di gasdotti e sui punti di riconsegna; al fine di garantire coerenza con i criteri di cui al comma 16.3, lettera b), della RTTG, in relazione alla suddivisione in *cluster* dei punti di riconsegna, nonché al fine di assicurare la copertura del gettito tariffario da parte delle imprese di trasporto: (i) determinare due distinti corrispettivi pro-forma $CP_u^{R>15}$ e $CP_u^{R<15}$ in funzione della distanza dei punti di riconsegna dalla rete nazionale dei gasdotti; (ii) determinare il corrispettivo pro-forma CP_u^N tenendo conto di un riproporzionamento in funzione delle capacità previste in conferimento ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti;
- rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno 2019 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2019}^{CONS} e ΔRM_{2019}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto ai sensi del comma 33.1, lettera i), della RTTG;

- modificare la RTTG al fine di recepire la richiesta di modifica della denominazione del corrispettivo unitario variabile *CV* di cui all'articolo 17, prevedendo in particolare che sia denominato “*CV_U*”;
- provvedere alla correzione degli errori materiali nella RTTG

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all'articolo 33 della RTTG relative all'anno 2020, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di condurre un approfondimento istruttorio per la valutazione, per le società SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., delle istanze per il riconoscimento di specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementalmente rispetto all'anno 2017;
4. di ricondurre all'approfondimento istruttorio di cui al precedente punto 3. eventuali ulteriori valutazioni in merito al trattamento regolatorio dei contratti di *leasing*;
5. di disporre che gli eventuali conguagli conseguenti la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 2. siano gestiti da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali, contestualmente alla liquidazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi nell'anno 2020;
6. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in collaborazione con la direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di approfondire la posizione formulata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. in relazione al riassetto dell'attività di misura a livello della rete di trasporto e all'ammodernamento dei relativi sistemi di misura, valutando contestualmente l'istanza formulata in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi del GNC;
7. di rideterminare, ai sensi del comma 33.6 della RTTG, i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2019 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2019}^{CONS} e ΔRM_{2019}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto;
8. di modificare la RTTG al fine di modificare la denominazione del corrispettivo unitario variabile *CV* di cui all'articolo 17 in “*CV_U*”;
9. di correggere i seguenti errori materiali riscontrati nella RTTG:

- a. al comma 4.2, lettera d), sono cancellate le parole “, *ad eccezione dei contributi di cui al successivo comma 5.8,*”;
 - b. al comma 6.2, dopo le parole “costi infrastrutturali” sono aggiunte le seguenti parole “, *ad eccezione dei contributi di cui al successivo comma 5.8,*”;
 - c. al comma 33.4, dopo le parole “*tale periodo*” sono inserite le seguenti parole “, *unitamente alle seguenti informazioni:*
 - a) *elenco dei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto;*
 - b) *rappresentazione grafica della rete di trasporto;*
 - c) *entità della riduzione applicata ai corrispettivi di capacità CP_e per la capacità di trasporto interrompibile;*
 - d) *volumi di gas naturale immessi nella rete di trasporto nell’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria.*”;
10. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell’impresa maggiore, delle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
 11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 12. di pubblicare la presente deliberazione e la RTTG, così come modificata, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini